



Decreto federale sui contributi destinati a promuovere la formazione in cure infermieristiche

del 28 novembre 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2022²,
decreta:

Art. 1

¹ Per i contributi di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2022³ sulla promozione della formazione in cure infermieristiche è stanziato, dall'entrata in vigore di tale articolo e per la durata di otto anni, un credito d'impegno di 469 milioni di franchi.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti a preventivo.

Art. 2

L'importo del credito d'impegno si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2021 (pari a 101,5 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

- a. 2023: + 0,7 %;
- b. 2024: + 0,6 %;
- c. 2025: + 0,5 %;
- d. 2026 e anni seguenti: + 0,5 %.

Art. 3

¹ Il presente decreto entra in vigore soltanto unitamente alla legge federale del 16 dicembre 2022⁴ sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

¹ RS 101
² FF 2022 1498
³ FF 2022 ...
⁴ FF 2022 ...

Contributi destinati a promuovere la formazione
in cure infermieristiche. DF

² Non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 13 settembre 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 28 novembre 2022

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz